

## **Allegato 13**

### **CONCESSIONE DEI LOCALI**

#### *Art. 1 – Principi generali*

I locali della scuola sono un bene del Comune pertanto la scuola si impegna a comunicare a quest'ultimo, su sua richiesta, i periodi e gli intervalli temporali in cui la scuola non ne usufruisce, in tal caso il Comune ha diritto a concedere ai richiedenti il loro uso temporaneo.

L'utilizzo dovrà corrispondere a quanto indicato nel nulla osta del Comune.

In riferimento a quest'ultimo aspetto chi riceve in consegna il bene dovrà rispettare la priorità di utilizzo degli altri consegnatari a cui il Comune ha già fornito regolare autorizzazione.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto, dopo una ricognizione congiunta dei luoghi, illustrerà al legale rappresentante/RSPP del consegnatario le modalità di evacuazione dell'istituto, mettendo a disposizione il Piano di evacuazione dello stesso.

Verrà mostrato il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'edificio scolastico evidenziando tutti i rischi presenti nella struttura, nonché i presidi antincendio e di pronto soccorso. Il Dirigente Scolastico puntualizzerà che non si devono verificare in alcun modo interferenze con il personale/alunni della scuola.

#### *Art. 2– Cauzione*

1. I concessionari sono tenuti a versare prima dell'inizio delle attività, per far fronte a eventuali danneggiamenti, pena la nullità del contratto, a titolo di cauzione e sul conto corrente bancario della scuola, la somma di € 200,00 cadauno.
2. Accertato il responsabile, qualora il valore dell'eventuale danno dovesse risultare superiore alla cauzione versata, il concedente chiederà ulteriori integrazioni fino alla copertura dell'intero valore del danno. Se non si riesce ad individuare il responsabile del danno, i concessionari saranno considerati responsabili in solido, pertanto sarà utilizzato il totale delle cauzioni versate e in parti uguali gli assegnatari verseranno l'eventuale integrazione fino alla copertura dell'intero valore del danno.
3. La cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto qualora non si verifichi alcun danno.

#### *Art. 3 – Responsabilità dei concessionari*

1. I concessionari risponderanno dei rischi e degli eventuali danni derivanti dall'uso dei locali e delle attività in essi svolte. Ciascun concessionario si obbliga a stipulare idonea copertura assicurativa per l'attività dei propri partecipanti (polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi) con massimali adeguati alle attività poste in essere. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione. In ogni caso la scuola sarà tenuta indenne dai concessionari per danni e infortuni non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate.
2. I concessionari si obbligano ad osservare e a fare osservare scrupolosamente le norme di sicurezza che regolano l'attività svolta e la gestione dei locali elencate nella normativa vigente e nel DVR e altre disposizioni della scuola.

Il RSPP delegato dal legale rappresentante della società - associazione sportiva si impegnerà a:

1. impedire ogni eventuale interferenze con l'istituzione scolastica, ad avere propri Addetti al Servizio Protezione e Sicurezza, durante le ore di utilizzo dell'impianto previa acquisizione delle specifiche competenze;
2. non coinvolgere il personale dell'istituzione scolastica nell'attività svolta all'interno dei locali;
3. attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dichiarerà di aver adempiuto a tutti i dettami previsti dal precedente decreto ed a provvedere a quanto si renderà ulteriormente necessario.

4. conservare in buone condizioni di manutenzione gli immobili concessi in uso e prevenire qualsiasi danneggiamento alle strutture, agli arredi ed a beni mobili di proprietà di terzi o del Comune che ivi si trovino.
5. esentare la Scuola e l'Ente proprietario delle spese connesse all'utilizzo.
6. garantire la pulizia dei locali concessi al termine di ogni turno di utilizzo e la pulizia straordinaria (lavaggio) in solido almeno tre volte alla settimana.
7. non lasciare nei locali alcun oggetto che possa interferire con il normale uso del concedente.

Con la sottoscrizione della concessione il RSPP delegato dal legale rappresentante della ACSI dichiarerà inoltre:

1. di essere coperto da polizza assicurativa per danni a terzi
2. di non aver rilevato aspetti di rischio tale da pregiudicare l'uso della struttura o, viceversa, di impegnarsi, prima dell'uso della palestra, a risolverli dandone comunicazione all'Amministrazione concedente
3. di avere effettuato un'ispezione con personale qualificato di tutte le parti impiantistiche e degli elementi non strutturali ritenendolo idonei all'uso sia dal punto di vista funzionale .sia dal punto di vista della stabilità
4. di depositare, presso gli uffici della direzione competente, il DVR riferito all'attività da svolgere nei locali, curando in particolare l'individuazione degli addetti antincendio ed emergenza, nella considerazione che non sono consentite attività che potrebbero creare promiscuità con quelle scolastiche.

L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni che possano derivare dalla mancata osservanza delle predette prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/08.

#### *Art. 4 – Consegna delle chiavi*

La scuola concederà copia delle chiavi di accesso e i consegnatari, nelle persone dei presidenti, si impegneranno a non cederle a terzi, a non farne duplicati e a custodirle con la massima diligenza.

Al termine dell'utilizzo stabilito le chiavi saranno riconsegnate in segreteria.